



CIRCOLARE INFORMATIVA 30/97

Milano, 29 agosto 1997

OGGETTO: Circolari ABI sulla L. 675/96 (privacy).

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:


ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING
CREDEMFACOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
FIVEFACTOR
GALLO & C.
GE CAPITAL FACTORING
I.F.L.S. FACTORING
IFITALIA
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOfACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING
SERFACTORING
SIFND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. CERVETTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE
SIG. INGRASSIA
DIREZIONE GENERALE
SIG. ODICINO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. BADOGLIO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
DOTT. AMBROSIO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. PIEROTTI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
SIG. RONCORONI
DOTT. SACCHI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
RAG. PAVESI
DOTT. FOLZINI
DOTT. MAGGIO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152



HIZ02-1-83

04/08/97 64

STAMPE

3

ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER IL FACTORING
VIA CERVA, 9
20122 MILANO MI

Prot. Roma, 31 luglio 1997
LG/005199bis

AGLI ASSOCIATI

Esercizio delle banche di dati personali ad elaborazione informatica (pos. 202)

Legge 31 dicembre 1996, n. 675

Notificazione dei trattamenti e termini di adempimento

Si comunica che il 25 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce alcune innovazioni in tema di notificazione dei trattamenti di dati personali ai sensi della legge in oggetto, decreto che, in attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si ritiene utile riportare in allegato alla presente e commentare per gli aspetti di principale interesse per gli associati. Si trasmette inoltre copia di un comunicato stampa, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 22 luglio scorso, onde commentarne del pari i profili di interesse per il settore.

1. Il richiamato decreto legislativo, novellando la legge n. 675/1996, agisce su tre direttive: semplificazione della notificazione dei trattamenti al Garante, esonero dalla notificazione stessa e slittamento dei termini previsti per detto adempimento.

A - In tema di notificazione semplificata (cfr. art 1, comma 5-bis), si prevede che alcuni degli elementi indicati all'art. 7, comma 4, della legge in oggetto - ricompresi tra quelli indicati nelle lettere b (finalità e modalità del trattamento), c (natura dei dati, luogo ove sono custoditi e categorie di interessati cui si riferiscono), e (trasferimento di dati in paesi non UE) e g (indicazione della banca dati cui si riferisce il trattamento ed eventuale

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

connessione con altri trattamenti o banche dati) - possano non essere contenuti nell'atto in questione, qualora il trattamento sia - tra l'altro - effettuato temporaneamente e senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, con riferimento a dati diversi da quelli sensibili e comunque non registrati in una banca dati.

B - Tra i casi di esonero dalla notificazione (cfr. art. 1, comma 5-ter), si segnalano, in particolare, quelli relativi ai trattamenti di dati personali effettuati:

- per la gestione del protocollo relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza comune (da intendersi come quella in entrata e in uscita), fatta eccezione per quella inviata per scopi pubblicitari o di informazione commerciale ex art. 13, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996;

- per la tenuta di rubriche telefoniche o similari (ad esempio, recapiti telematici), utilizzate per ragioni di ufficio o di lavoro anche mediante un'eventuale comunicazione di dati, ma non per la diffusione; al pari dell'ipotesi precedente l'esonero viene meno in caso di utilizzo per fini commerciali;

- per l'adempimento di determinati obblighi contabili, fiscali, previdenziali, retributivi, ecc., rispetto ai quali il trattamento stesso sia esercitato con modalità e termini di stretta strumentalità;

- da Associazioni, Fondazioni, Comitati, ecc., relativamente ai dati inerenti agli associati e ai soggetti che hanno contatti regolari con detti enti.

Viene precisato infine (cfr. comma 5-quater) che, fuori dei casi previsti dai commi 5-bis e 5-ter, altri casi di utilizzo della notificazione semplificata ovvero di esonero dalla stessa saranno individuati dal Garante con le autorizzazioni (ex art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996) da emanarsi entro il 30 novembre 1997, ovvero con provvedimenti analoghi.

2. L'art. 2 del decreto interviene sulla disciplina transitoria, sostituendo l'art. 41, comma 2, ed unificando le scadenze ivi previste per i trattamenti nuovi e quelli pregressi.

In particolare, per i trattamenti comunque iniziati prima del 31 dicembre 1997, si dovranno notificare, dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998, i trattamenti automatizzati (nonché quelli non automatizzati attinenti a dati sensibili) e, dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998, quelli non automatizzati di dati comuni.

Va precisato infine che - alla luce di quanto emerge da altro comunicato stampa del Garante (del 28 luglio scorso) - la notificazione dei nuovi trattamenti iniziati nel corso del 1998 dovrà essere effettuata al momento in cui inizierà il trattamento. Per trattamento pregresso, vale a dire iniziato prima del 31 dicembre 1997 (che potrà essere notificato tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 marzo 1998), si intende anche quel trattamento che presupponga dopo il 31 dicembre 1997 l'innesto di nuovi dati in un archivio già attivato, ovvero il compimento di nuove operazioni di registrazione, selezione, comunicazione, ecc., nel quadro di un'attività di trattamento già in atto, nel suo complesso, alla data del 31 dicembre 1997.

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

3. Nel menzionato comunicato stampa del 22 luglio scorso, è stato precisato - con riferimento al trasferimento dei dati personali all'estero (verso Paesi non UE con riguardo ad ogni dato - verso altri Paesi solo relativamente ai dati sensibili) - che il trasferimento stesso è comunque consentito ove sussistano i presupposti stabiliti dalla legge, come, ad esempio, nel caso in cui sia stato espresso il consenso dall'interessato ovvero il trasferimento si renda necessario per l'esecuzione di obblighi contrattuali.

Pertanto, ferma restando la ricorrenza dei detti presupposti, non occorrerà, per effettuare il trasferimento nelle ipotesi sopra richiamate, che siano decorsi i termini previsti dal comma 2 dell'art. 28 della legge in oggetto (15 giorni, o 20 giorni se i dati sono sensibili, dalla data della notificazione ivi contemplata). Per quanto attiene al trasferimento in ambito UE di dati comuni opera ovviamente la previsione di cui all'art. 28, comma 4 della legge n. 675/1996.

Infine, viene precisato che il trasferimento all'estero dei dati relativi a persone giuridiche, enti ed associazioni, non è soggetto a specifici obblighi di legge, sulla base, del resto, di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, legge n. 675/1996.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in materia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Zadra)

Allegati

SMB/rcm

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1
Semplificazioni ed esoneri

1. Nell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c) e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;

b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;

c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;

5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

a) è effettuato in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;

b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);

c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;

d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;

g) dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;

h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;

l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;

m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;

n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di cui all'articolo 25;

o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;

p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum a petizioni o ad appelli;

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

addi

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:

a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;

b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;

c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi;

5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 2 Termine

1. L'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 31 dicembre 1997 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

COMUNICATO STAMPA

Il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ad alcuni quesiti provenienti da diversi settori, ha chiarito alcuni aspetti applicativi della legge 675/96, in riferimento alla comunicazione a soggetti pubblici e privati, da parte dei Comuni, dei dati anagrafici e di quelli elettorali, alla pubblicità degli albi professionali, ai rapporti degli agenti di cambio con i loro clienti e al trasferimento di dati all'estero.

Dati in possesso dei Comuni

Il rilascio da parte dei Comuni di certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, che è già regolamentato a una normativa specifica, è conforme alla legge sulla protezione dei dati personali. La legge 675/1996 prevede, infatti, che la comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti pubblici o privati sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento. Nel caso in questione, tali norme sono previste nella vigente disciplina delle anagrafi.

Occorre ricordare che la comunicazione tra soggetti pubblici è consentita anche quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

I Comuni possono, inoltre, continuare a comunicare i dati riportati nelle liste elettorali.

Questo perchè l'art. 51 del DPR 223/67, oltre a prevedere che gli atti relativi alla revisione semestrale delle stesse liste possano essere mostrate a chiunque, stabilisce anche che, chiunque può copiare, stampare, o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altre specifiche disposizioni di legge, è invece illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi.

La legge 675/96 consente la comunicazione e la diffusione a privati, ad enti pubblici economici, nonché ad altri enti pubblici e altri ordini professionali dei dati personali contenuti negli albi professionali, in quanto la materia è disciplinata espressamente da norme, leggi e regolamenti che, opportunamente, prevedono la pubblicità di tali atti.

Peraltro, gli ordini professionali potranno trattare dati personali, per la tenuta di tali albi e l'espletamento di altri compiti, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali.

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

Agenti di cambio

Gli studi professionali degli agenti di cambio non hanno l'obbligo di richiedere il consenso dei clienti per l'uso professionale dei loro dati personali, quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.

E' comunque necessaria l'informativa al cliente, anche nei casi in cui la legge non prevede il consenso.

Riguardo, poi, all'attività ispettiva e di vigilanza svolta su tali studi, resta ferma la facoltà degli organi di vigilanza, in particolare Banca d'Italia e Consob, di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

La riservatezza dei dati così raccolti sulla clientela è assicurata, tra l'altro, dalle norme sul segreto d'ufficio e dalle norme di sicurezza contenute nella legge 675/96.

Trasferimento di dati all'estero

Il trasferimento dei dati personali all'estero, che in alcuni casi deve essere notificato al Garante, in base all'art. 28 della legge 675/96, è comunque consentito ad un'impresa, ogniqualvolta ricorra uno qualunque dei presupposti previsti dalla legge, come nel caso in cui, ad esempio, l'interessato abbia espresso il consenso al trasferimento, oppure, quando il trasferimento dei dati risulti necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto, oppure, quando sia stata rilasciata autorizzazione dal Garante.


Quando ricorrono tali presupposti, non occorre attendere che sia trascorso il termine, altrimenti previsto dalla legge, per effettuare il trasferimento.

Ne consegue che, l'autorizzazione del Garante è necessaria in casi del tutto particolari.

In questi stessi casi, tuttavia, l'autorizzazione al trasferimento di dati all'estero può essere rilasciata dal Garante soltanto se, da parte dell'impresa, vengano date adeguate garanzie per la tutela delle persone interessate, con particolare riguardo alle modalità del trasferimento, alla natura dei trattamenti previsti nei Paesi destinatari, alle relative finalità e alle misure di sicurezza, anche attraverso apposito contratto.

Occorre precisare, infine, che il trasferimento all'estero dei dati relativi a persone giuridiche, enti ed associazioni, non è soggetto a specifici obblighi di legge.

22.7.1997



RFU02-1-83 14/08/97 69 STAMPE 3
ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER IL FACTORING
VIA CERVA, 9
20122 MILANO MI

Prot. Roma, 14 agosto 1997
LG/005499

AGLI ASSOCIATI

**Esercizio delle banche di dati personali ad elaborazione informatica (pos. 202)
Legge 31 dicembre 1996, n. 675**

Si fa seguito alla lettera-circolare prot. LG/IT n. 2859 del 18 aprile 1997, con la quale l'Associazione ha diffuso al settore una traccia dei modelli di informativa e di consenso ai fini privacy, per comunicare quanto segue.

Come già evidenziato nella lettera-circolare prot. LG/3710-bis del 29 maggio scorso, il Garante per la protezione dei dati personali con la segnalazione del 28 maggio 1997 - trasmessa agli associati con nota della scrivente del 3 giugno 1997 - ha invitato la Banca Nazionale del Lavoro, che aveva inviato alla clientela modelli di informativa e di consenso in linea con quelli predisposti dall'ABI, ad apportare modifiche agli stessi e a non tener conto delle eventuali dichiarazioni di consenso rilasciate dalla clientela stessa. A ciò si è aggiunta la richiesta di produzione, entro il termine di 15 giorni, di un esemplare dei modelli riformulati.

Il predetto termine, come affermato nel comunicato del Garante del 12 giugno scorso, è stato successivamente posticipato al 12 luglio, indicandosi altresì la data del 15 luglio per la produzione dei modelli in questione da parte delle altre banche che del pari erano state invitate a riformularli. Quest'ultimo termine è stato ritenuto superato alla luce di un recente incontro intercorso sulla tematica in argomento tra il Garante e l'ABI, del quale si è data tempestiva notizia agli associati con lettera-circolare prot. LG/4802 del 16 luglio scorso.

A seguito della menzionata segnalazione si sono svolti alcuni incontri tra il Garante, rappresentanti della Banca Nazionale del Lavoro e dell'ABI, per esaminare i criteri da seguire nella riformulazione dei modelli in questione, al fine di realizzare testi che, nel tener conto delle indicazioni fornite sulla materia dal Garante, avessero comunque presenti le esigenze operative degli intermediari bancari e finanziari.

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

La predetta Banca ha quindi elaborato nuovi modelli di informativa e di consenso, sottoponendoli all'attenzione della medesima Autorità.

In relazione a ciò, d'intesa con la Banca Nazionale del Lavoro che ha posto i modelli in questione a disposizione di tutti gli Associati, si trasmettono i modelli stessi - sul cui contenuto ed impostazione il Garante si è espresso favorevolmente - affinché essi possano costituire, con gli opportuni adattamenti da apportare in relazione alle diverse realtà operative, la traccia per elaborare le dichiarazioni di informativa e di consenso ai sensi della legge in esame.

A quest'ultimo fine, nelle considerazioni che seguono sono poste in evidenza alcune modifiche da apportare alla modulistica in commento, qualora si intendano adottare soluzioni operative diverse da quelle in essa previste.

I - il modello di informativa

1. **Raccolta dei dati.** Nel modello in esame è posta anzitutto in evidenza la circostanza che i dati personali in possesso della banca sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero acquisiti presso terzi.

Per quanto attiene alla seconda tipologia di raccolta, viene precisato che la banca può acquisire i dati: a) in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti; b) da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato e offerte dirette di prodotti e servizi. Al riguardo, va sottolineato che solo in quest'ultima ipotesi dovrà essere fornita un'informativa (ex art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996) all'atto della registrazione dei dati stessi o comunque non oltre la loro prima comunicazione (ove tale possibilità sia stata prevista), tenendo tuttavia presente che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. 9 maggio 1997, n. 123, l'informativa in discorso potrà essere resa entro la data del 30 novembre 1997. In linea di massima, a questa informativa non è sottoposta invece la fattispecie indicata sub a) in quanto essa, di norma, attiene a situazioni che riguardano elementi già noti all'interessato, anche per effetto dell'informativa generale inviata precedentemente, onde l'adempimento in questione può essere omesso ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge in oggetto.

1.1 **Dati sensibili.** E' previsto inoltre che la banca, in dipendenza di specifiche operazioni richieste dal cliente, possa venire in possesso di dati c.d. sensibili (ex art. 22 della legge in oggetto), per il cui trattamento è richiesta una apposita manifestazione di consenso da parte dell'interessato in relazione alla quale è precisato che essa avrà valore solo per l'ipotesi in cui il cliente abbia già disposto operazioni che danno luogo al trattamento di tale tipologia di dati personali. In altri termini, il cliente è chiamato a manifestare il proprio consenso rispetto al trattamento di dati della specie già acquisiti dalla banca, affinché essi vengano utilizzati dalla stessa sempre nei limiti della specifica finalità perseguita dall'operazione e dai servizi richiesti dal cliente medesimo.

Tale formula di consenso non vale quindi ad autorizzare la banca al trattamento di dati del genere ancora non in possesso della stessa,

giacché per detta ipotesi il menzionato consenso del cliente sarà

TEL. (06) 67.671 - TELEGR. « BANCARIA » - TELEX. 622107 I - TELEFAX 6767457

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

appositamente richiesto nel momento in cui quest'ultimo manifesterà la propria volontà di effettuare determinate operazioni comportanti necessariamente il trattamento dei dati medesimi.

Va precisato che l'impostazione seguita nel modulo in commento relativamente all'aspetto in questione risponde ad una specifica scelta operativa e quindi non impedisce l'adozione di una diversa soluzione quale è quella di sottoporre al consenso dell'interessato anche il trattamento dei dati sensibili che verranno dalla banca acquisiti in futuro, purché i dati medesimi siano utilizzati sempre nei limiti dell'esecuzione di specifici servizi ed operazioni richiesti dal cliente.

Detta soluzione - che risulta compatibile con il dettato legislativo - consente pertanto di ovviare alla necessità di assumere, con riferimento ai dati da ultimo menzionati, la manifestazione del consenso del cliente ogni volta che lo stesso richieda operazioni e servizi che comportano il trattamento dei dati in parola.

Qualora si intenda seguire tale orientamento, occorrerà pertanto eliminare dall'informativa, nella parte dedicata alla Fonte dei dati personali, il periodo (cfr. ultimo cpv.) che inizia con le parole Desideriamo, in proposito, precisare e finisce con le parole la volontà di effettuare le citate operazioni. Conseguentemente, andrà modificata la correlata dichiarazione prevista nel modello di consenso secondo quanto più avanti illustrato.

2. Finalità dei trattamenti. In base all'art. 10 della legge in esame sono indicate le finalità dei trattamenti, distinte a seconda che esse siano: a) strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela; b) connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità ed Organi legittimati dalla legge; c) funzionali alla attività della banca.

Questa articolazione delle finalità risponde all'esigenza di evidenziare, nell'ambito dell'informativa, la necessità o meno del consenso da parte del cliente e le conseguenze del suo rifiuto, anche in funzione della possibilità, come meglio si vedrà in seguito, che i suoi dati personali vengano comunicati ad altre categorie di soggetti che pongano in essere dei correlati trattamenti.

a) Per quanto concerne la prima specie delle finalità in esame, va precisato che essa si limita ad esemplificare solo i trattamenti relativi alla acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto e all'esecuzione di obblighi contrattuali nei confronti della clientela. Va da sé che in questo contesto, come meglio chiarito nella parte dell'informativa dedicata alle categorie di soggetti terzi e specificato poi nella dichiarazione di consenso per la comunicazione dei dati a detti soggetti, vi rientrano anche tutti i trattamenti caratterizzati dalla medesima logica quali sono quelli afferenti alla gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie, ecc., al controllo sia del rischio creditizio e finanziario che delle frodi, all'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela (con riguardo a titoli e documenti nonché alle comunicazioni periodiche alla stessa inviate), alla archiviazione della documentazione contrattuale ed alla attività di recupero crediti.

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

b) Nell'ambito dei trattamenti connessi agli obblighi normativi - per i quali non è necessario evidentemente il consenso del cliente ex art. 12, comma 1, lett. a) della legge - vengono evidenziati, in via esemplificativa, gli adempimenti derivanti dalla normativa sull'usura, da quella in tema di antiriciclaggio e dalla Centrale dei Rischi (della Banca d'Italia).

c) Tra le finalità funzionali alla attività della banca, sono indicati i trattamenti diretti a monitorare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e servizi della banca (e del gruppo), quelli relativi alla promozione ed alla vendita di prodotti e servizi della banca (e del gruppo) o di società terze nonché quelli attinenti ad indagini di mercato.

3. *Modalità dei trattamenti.* Nel modello di informativa segue poi la descrizione delle modalità di effettuazione dei trattamenti, ponendosi anzitutto in evidenza che gli stessi - indipendentemente dallo strumento utilizzato (manuale, informatico e telematico) - saranno svolti con logiche strettamente correlate alle finalità di cui si è detto nel rispetto della sicurezza e riservatezza dei dati ed assicurandosi comunque una analoga protezione qualora vengano attivati canali innovativi comportanti contatti a distanza con la clientela (banca telefonica e chioschi multimediali).

4. *Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali.* Come accennato in precedenza, nell'informativa vengono indicate al cliente le categorie dei terzi ai quali possono essere inviati i suoi dati personali e ciò allo scopo di rendere note le finalità di detto invio onde il cliente stesso possa prestare, in questa ottica, un consenso consapevole.

A. Alla luce della articolata attività svolta dagli enti creditizi, l'individuazione delle predette categorie di soggetti (cfr. art. 10, comma 1, lett. d, della legge n. 675/96) deve tenere conto sia del contesto entro il quale alcune specifiche operazioni possono realizzarsi (nell'ambito di tale categoria sono da ricomprendere, ad esempio, le società che gestiscono servizi di pagamento, enti emittenti carte di credito, esattorie e tesorerie, ecc.), sia dell'assetto organizzativo assunto dal singolo intermediario, con riferimento al quale si potranno profilare differenti soggetti destinatari dei dati in questione (società che svolgono lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela), sia infine delle esigenze di protezione del sistema (ad esempio, società che gestiscono procedure finalizzate al controllo del rischio finanziario e delle frodi, nonché società di recupero crediti).

Si tratta quindi di una comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali alla attività della banca, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell'operatività di quest'ultima, in quanto rispondono o a procedure consolidate nel tempo per un'efficace attuazione dei servizi richiesti dalla clientela (sistemi interbancari di pagamento), o al modello organizzativo prescelto dall'intermediario nell'ottica di razionalizzare, in base ad economie di scala, adempimenti specifici pur sempre collegati alla gestione dei rapporti con la clientela (si pensi alle diverse attività in *outsourcing* per la lavorazione di documenti, titoli, ecc.), o

infine alla stabilità della banca stessa onde sia tutelata da possibili

TEL. (06) 67.671 - TELEGR. « BANCARIA » - TELEX. 6221071 - TELEFAX 6767457

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

frodi ed insolvenze salvaguardando così il proprio equilibrio finanziario e conseguentemente la propria liquidità e solvibilità nei confronti dei risparmiatori (centrale dei bilanci, centrali rischi private, società per il controllo delle frodi).

Ed è per queste ragioni che nel modulo in esame viene evidenziato, mediante apposito riquadro, che l'eventuale rifiuto del cliente di prestare il consenso a detta comunicazione dei suoi dati personali a terzi ed ai correlati trattamenti da parte di questi ultimi ha come conseguenza quella di permettere alla banca solo l'esecuzione di operazioni e servizi, per così dire, statici, che non comportano cioè l'invio dei dati in questione, come accade, ad esempio, nella compravendita di valuta allo sportello o nell'emissione di libretti al portatore.

Va avvertito che la nozione di correlato trattamento presente nella modulistica in esame sta a significare che la richiesta del consenso riguarda i trattamenti effettuati dalla banca. Il consenso comprende l'operazione di comunicazione dei dati personali ed il correlato trattamento, intendendosi per tale il trattamento strettamente consequenziale a detta comunicazione.

In altre parole, la modulistica in esame non legittima il terzo destinatario dei dati a trattarli stabilmente oltre la fase operativa collegata a tale comunicazione.

Qualora si intenda invece acquisire il consenso anche in relazione ai trattamenti effettuati (in modo stabile) dai terzi (ad esempio, per società che rilevano rischi finanziari), occorre modificare il periodo contenuto nel riquadro sopra richiamato inserendovi nominativamente le società interessate.

Conseguentemente, andrà modificata la correlata dichiarazione prevista nel modello di consenso secondo quanto più avanti illustrato.

B. Sempre nel novero delle menzionate categorie di soggetti, possono trovare indicazione inoltre le società che svolgono attività volte a consentire alla banca la possibilità di controllare la qualità dei propri servizi e prodotti e di quelli del gruppo, le società di *marketing*, le società specializzate in ricerche di mercato, ecc.

In questa ipotesi, si è in presenza di attività svolte da terzi che non sono intimamente connesse alla gestione dei rapporti con la clientela, ma che comunque risultano funzionali alla attività istituzionale della banca: la negazione del consenso, da parte del cliente, alla comunicazione dei suoi dati personali ai terzi in questione ed ai correlati trattamenti produce quindi conseguenze diverse da quelle prima illustrate, operando cioè soltanto ai fini di impedire l'invio dei dati in parola.

5. *Qualificazione giuridica dei soggetti destinatari di comunicazioni di dati personali.* I soggetti appartenenti a tutte le categorie sopra richiamate possono assumere, in funzione delle scelte organizzative operate da ciascun intermediario, una differente qualificazione rispetto alla banca che trasmette loro i dati, nonché nei confronti del trattamento dei dati medesimi. In sostanza, potendo essi rivestire la funzione di

titolare in proprio del trattamento dei dati ricevuti ovvero quella di

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

responsabile del trattamento stesso in base ad apposita designazione effettuata dalla banca (titolare) (ex art. 1, comma 2, lett. e, ed art. 8 della legge), è necessario che tale differente funzione venga idoneamente evidenziata nell'informativa e che siano individuati, nell'ambito degli accordi contrattuali intercorrenti tra la banca ed i soggetti in discorso, i conseguenti limiti dei trattamenti dei dati comunicati nonché adeguate cautele in ordine alle eventuali responsabilità connesse.

A. Qualificazione del terzo come Titolare. Nel modello di informativa in commento viene prescelta, quale impostazione di fondo, quella di indicare il terzo destinatario dei dati come titolare dei correlati trattamenti, onde in questa ottica la banca acquisisce il consenso del cliente a tal fine, precisando che i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la banca.

Il richiamo alla qualifica in esame fa sì che il terzo adotti autonomamente ogni decisione afferente alle modalità e finalità del trattamento ed alle misure di sicurezza dei dati, gravando pertanto a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare agli interessati a seguito di violazioni della legge in oggetto.

Un adempimento correlato all'impostazione ora delineata è costituito dalla necessità di rendere disponibile al cliente, presso ogni agenzia della banca, un elenco dettagliato dei soggetti in parola.

B. Qualificazione del terzo come Responsabile. Come accennato, ogni intermediario, in relazione alle proprie specifiche esigenze organizzative ed operative, può diversamente orientarsi provvedendo alla designazione di soggetto terzo (persona fisica, persona giuridica o ente) quale responsabile dei trattamenti dei dati alla stessa comunicati. L'adozione di tale scelta - che deve trovare esplicitazione nell'ambito del modello di informativa in commento mediante l'indicazione del soggetto in tal senso designato (ad esempio, in calce al modulo dopo l'indicazione del responsabile dei trattamenti della banca o in atto allegato al modulo stesso) - comporta il permanere del dato personale nell'ambito della banca titolare del trattamento, sicché la trasmissione dei dati stessi a terzi come responsabili non assume qualità di comunicazione ai sensi dell'art. 20 della legge in oggetto non rendendo pertanto necessario il consenso del cliente a tale riguardo.

Va avvertito tuttavia che aderendo a tale soluzione la banca resta titolare non solo dei propri trattamenti, ma anche di quelli posti in essere dal terzo, spettando ad essa le decisioni in ordine alle modalità e alle finalità dei trattamenti effettuati dal terzo i cui compiti devono essere analiticamente specificati per iscritto (art. 8, comma 4): grava conseguentemente sulla banca l'obbligo di vigilare sui trattamenti in questione (anche sotto il profilo delle misure di sicurezza adottate) potendo la stessa essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge in esame, degli eventuali trattamenti illeciti compiuti dal terzo.

6. Diritti dell'interessato. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e) della legge, nell'informativa viene illustrata, sulla base dei principi enunciati dall'art. 13, una sintesi dei diritti

spettanti all'interessato che consente di evitare la riproduzione

TEL. (06) 67.671 - TELEGR. « BANCARIA » - TELEEX. 622107 I - TELEFAX 6767457

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

integrale del contenuto di detta disposizione nell'ambito dell'informativa medesima.

II - il modello di consenso

1. Al modello di informativa è allegato uno schema di dichiarazione mediante il quale il cliente ha la facoltà di esprimere o negare il suo consenso rispetto al trattamento o alla comunicazione dei suoi dati personali in relazione a quanto specularmente indicato nell'informativa stessa circa le diverse tipologie di finalità di trattamento e le conseguenze derivanti da una sua contraria manifestazione di volontà in proposito.

A tale riguardo, viene in primo luogo sottolineato come l'esecuzione di operazioni e servizi diversi da quelli appositamente evidenziati nell'informativa (compravendita di valuta a sportello, libretti al portatore, ecc.) comporta la comunicazione dei dati a determinate categorie di soggetti, specificamente elencate, nonché il correlato trattamento dei dati medesimi, onde la negazione del consenso in questa fattispecie non permette di dar corso alle operazioni in parola.

Peraltro, qualora si intenda richiedere il consenso anche per i trattamenti dei terzi, secondo la diversa soluzione in precedenza illustrata al punto 4 lett. A), occorre modificare il primo capoverso del modello di consenso aggiungendo la denominazione delle società interessate.

2. Quanto alle categorie di soggetti indicate nel modello di consenso in commento, va precisato che: a) nella nozione di società che svolgono servizi bancari e finanziari debbono ritenersi ricomprese anche le società che intervengono nella gestione di servizi di pagamento e nell'emissione di carte di credito, oltre agli intermediari bancari e finanziari. Per questi ultimi non è necessario procedere ad una indicazione analitica degli stessi nell'ambito dell'elenco dettagliato, di cui si è detto in precedenza, depositato presso ogni agenzia, essendo sufficiente far riferimento in tale contesto agli Albi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ai fini dell'individuazione degli intermediari medesimi; b) nella nozione di enti interbancari che rilevano i rischi finanziari sono da ricomprendere le società che forniscono agli intermediari servizi finalizzati al controllo del rischio finanziario in senso lato quale concetto che include anche il rischio creditizio (centrali rischi private, centrali dei bilanci, ecc.).

Segue, poi, l'indicazione di alcune operazioni - di trattamento o di comunicazione - funzionali alla attività della banca e rispetto alle quali il cliente può manifestare la sua adesione o meno, parte questa che va adattata alle proprie specifiche esigenze operative in materia (ad esempio, includendo ulteriori ipotesi o estendendo il consenso anche al trattamento dei dati effettuato da terzi, da indicarsi nominativamente nell'ambito del modello di consenso).

Infine, viene rivolta al cliente la richiesta di prestare il suo consenso alla utilizzazione di dati sensibili nei limiti e per le finalità di cui si è detto in precedenza al par. I, punto 1.1.. Ove si intenda aderire alla diversa soluzione prospettata sull'argomento, la formula del

consenso in esame andrà modificata, inserendovi il riferimento ai dati

TEL. (06) 67.671 - TELEGR. « BANCARIA » - TELEX. 622107 I - TELEFAX 6767457

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dalla banca (...).

III - Gestione dei dati relativi a rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge

Le disposizioni attinenti il consenso dell'interessato - come già segnalato nella citata lettera-circolare del 18 aprile 1997 - non trovano applicazione, ex art. 41, comma 1 della legge in oggetto, per i dati raccolti o il cui trattamento sia iniziato precedentemente alla entrata in vigore della legge stessa (8 maggio 1997); fa eccezione a tale regola la comunicazione dei dati in questione effettuata successivamente alla predetta data, onde a tal fine la banca deve acquisire il consenso dell'interessato (art. 41, comma 1, ultimo periodo).

Il problema della acquisizione del consenso relativamente ai rapporti in questione è rilevante in quanto gli intermediari potrebbero trovarsi ad operare, nell'ambito dell'esecuzione di obblighi contrattuali (o comunque nell'ambito di finalità strettamente funzionali alla gestione dei rapporti con la clientela), senza che il cliente abbia dato riscontro (per inerzia, disguidi a lui imputabili, ecc.) alla informativa inviata dalla banca e quindi non sia comprovabile la manifestazione del consenso da parte dello stesso all'utilizzo - ai fini della comunicazione a terzi - dei suoi dati personali. Il fenomeno potrebbe assumere dimensioni considerevoli, attesa la probabilità di una limitata percentuale di risposte a fronte delle informative comunicate dalla banca e delle correlate dichiarazioni di consenso.

Per ovviare a tale problema, resta ferma la possibilità di gestire gradualmente detto fenomeno attraverso l'acquisizione dei consensi da parte della clientela man mano che essa entri in contatto diretto con l'intermediario in occasione di operazioni a sportello.

Tuttavia, poiché tale soluzione potrebbe protrarre nel tempo la possibilità di documentare le manifestazioni di volontà della clientela ai fini in esame, è da ritenere che un idoneo risultato in questa ottica può ottenersi mediante:

a) l'indicazione nella lettera di informativa che, in caso di mancata prestazione del consenso, nei casi in cui questo è necessario (fatta eccezione quindi per le quattro ipotesi di consenso facoltativo, previste per informazioni commerciali, ricerche di mercato, etc.) il compimento di una specifica operazione richiesta dal cliente deve intendersi come manifestazione di consenso per i trattamenti relativi a finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela. Nel contempo, nei moduli (distinte di versamento, carnet di assegni, etc.) con i quali si compiono tali operazioni (e nelle schermate per le operazioni effettuate a distanza: via bancomat, etc) occorre riportare, anche tramite apposite stampigliature o foglietti allegati, un inciso che faccia presente al cliente, il quale non abbia manifestato specificamente il consenso richiesto, che, a titolo transitorio, il compimento di dette operazioni documentate per iscritto si intende anche come consenso.

All'uopo potrebbero utilizzarsi le seguenti formulazioni:

- nell'informativa, dopo il riquadro di pag. 3, vanno aggiunte le parole Si avverte che, in attesa di detto consenso, qualora l'interessato richieda comunque l'esecuzione di specifiche operazioni e servizi bancari

TEL. (06) 67.671 - TELEGR. « BANCARIA » - TELEX. 622107 I - TELEFAX 6767457

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00196 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

diversi da quelli sopra prospettati, l'esecuzione degli stessi da parte della banca deve intendersi come manifestazione provvisoria di consenso limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni e servizi richiesti;

- nei moduli relativi alle operazioni richieste e nelle schermate per le operazioni a distanza, va specificato che L'esecuzione della presente operazione è da ritenersi effettuata, in via transitoria, con il Suo consenso (l. 675/96);

b) l'acquisizione telefonica (o telematica) del consenso presso i clienti rimasti inerti, documentata dal dipendente che la riceve.

* * *

I modelli illustrati - sui quali si è espresso favorevolmente il Garante - rappresentano un valida traccia per l'elaborazione, da parte di ciascun intermediario, della propria modulistica in materia, ancorché essi riflettano necessariamente la specifica realtà operativa della banca che li ha adottati.

Da ciò discende che gli intermediari, una volta provveduto ad adattare gli schemi di informativa e di consenso sopra richiamati alle proprie esigenze operative, potranno utilizzarli idoneamente nei rapporti con la clientela.

Sulla base di quanto concordato tra la scrivente ed il Garante, non risulta più necessario inviare a dette Autorità copia degli schemi adottati da ogni banca, nella versione riformulata e sempreché gli stessi siano in linea con quanto sopra illustrato.

Si prega peraltro di far pervenire alla scrivente, per opportuna documentazione, copia della modulistica all'uopo elaborata.

Tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'approntamento materiale e per l'adeguamento dei modelli in questione alle diverse realtà operative ed organizzative, gli associati provvederanno quanto prima a fornire alla clientela l'*informativa* e le correlate dichiarazioni di *consenso* nella formulazione rivisitata sulla base dei criteri sopra illustrati, completando comunque tale adempimento non oltre il prossimo mese di settembre.

Si segnala infine che la presente circolare è stata trasmessa al Garante che ne ha condiviso i contenuti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Zadra)

Allegato

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96

Con l'entrata in vigore della legge n. 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della banca sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti oppure nell'ipotesi in cui la banca acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra banca.

Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal cliente (es. erogazione di mutui assistiti da assicurazione, accensione di polizze vita ovvero pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso ordini di bonifico o trattenute sullo stipendio) la banca venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili", perché da essi possono desumersi l'eventuale appartenenza del cliente a dette associazioni o informazioni sul suo stato di salute.

Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso, che troverà nell'allegato modulo. Desideriamo, in proposito, precisare che tale consenso avrà valore solo nel caso in cui il cliente abbia già disposto operazioni che comportano il trattamento di questo tipo di dati. Per il futuro, il consenso sarà richiesto al momento in cui il cliente manifesterà la volontà di effettuare le citate operazioni.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della banca e secondo le seguenti finalità:

- Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.).
- Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò

TEL. (06) 67.671 - TELEGR. « BANCARIA » - TELEX. 622107 I - TELEFAX 6767457

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, etc.).

- Finalità funzionali all'attività della banca per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
- * rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dal Gruppo BNL, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- * promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo BNL o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, etc;
- * indagini di mercato.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi della BNL quali, ad esempio, banca telefonica e chioschi multimediali.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento della gran parte della sua attività la banca come tutte le grandi imprese, si rivolge anche a società esterne per:

- l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- la gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie, etc.;
- il controllo delle frodi e il recupero dei crediti.

Ne segue che, senza il consenso dell'interessato alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la banca potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni (es. libretto di deposito a risparmio al portatore, compravendita di valuta estera allo sportello, emissione di assegni circolari, etc.).

Per altro verso, la banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri servizi nonché di espandere la propria offerta di prodotti. A tal fine comunica dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se la banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla banca per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle nell'allegato modulo contenente la formula del consenso previsto dalla legge.

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire loro prodotti.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la banca.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso le nostre agenzie.

Diritti di cui all'art. 13

Informiamo, infine, che l'art. 13 della legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

o o

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l'agenzia dove è radicato il rapporto oppure, per iscritto, al:

- Direttore *pro tempore* della Direzione Commerciale (in atto dott. Giovanni Haver)
Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 Roma
quale "Responsabile" dei rapporti con la clientela
- Direttore *pro tempore* della Direzione Organizzazione e Sistemi Informatici (in atto dott. Claudio Patalano)
Piazza Albania, 35 - 00153 Roma
quale "Responsabile" dei sistemi di sicurezza e tutela dei dati.

ABI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

00186 ROMA - PIAZZA DEL GESÙ, 49

associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me richiesti

* do il consenso

* nego il consenso

Data

Firma